



SISTEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

EX D.LGS. 231/01 ES.M.I.

Parte generale

Il presente documento è di proprietà della società Multivendor Service S.r.l. e non può essere, neppure parzialmente, riprodotto e distribuito senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Tabella delle revisioni del M.O. con allocazione delle responsabilità

Revisione	Data	Approntato col supporto di:	Approvato da
02	08/06/2022		Consiglio di Amministrazione

Tabella descrittiva delle revisioni

Revisione	Descrizione	Data
00	Prima emissione del documento	19/06/2018
01	Revisione a seguito di aggiornamento legislativo	26/11/2018
02	Aggiornamento legislativo – integrazione elenco fattispecie di reato (ved. "Reati tributari", "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti", "Delitti contro il patrimonio culturale" e "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici")	08/06/2022

INDICE

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO	4
Introduzione	
Natura della responsabilità	
Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione	
Le fattispecie di reato previste nel d.lgs. 231/2001	
Apparato sanzionatorio	
Delitti tentati	
Vicende modificative dell'ente	
Reati commessi all'estero	
Procedimento di accertamento dell'illecito	
L'adozione del modello organizzativo di gestione quale condizione esimente dalla responsabilità amministrativa	
Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti	
Sindacato di idoneità	
2. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE	17
Descrizione	
Funzioni del modello	
Il progetto di Multivendor Service S.r.l. per la definizione del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo a norma del d.lgs. 231/2001	
Concetto di rischio accettabile	
3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	20
L'Organismo di Vigilanza	
Principi generali in tema di istituzione, nomina e revoca dell'organismo di vigilanza	
4. DESCRIZIONE DELLA REALTA' AZIENDALE: ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DI MULTIVENDOR SERVICE S.R.L.....	24
Multivendor Service S.r.l.	
Modello di Business di Multivendor Service S.r.l.	
Modello di Governance di Multivendor Service S.r.l.	
Assetto Organizzativo di Multivendor Service S.r.l.	
5. SISTEMA DISCIPLINARE	27
Sistema disciplinare di Multivendor Service S.r.l.	
Misure nei confronti di lavoratori subordinati	
Violazioni del modello e relative sanzioni per i lavoratori subordinati	
Misure nei confronti degli Amministratori	
Misure nei confronti del C.d.A.	
Misure nei confronti dei Sindaci	
Misure nei Confronti di Partner Commerciali, Consulenti, Collaboratori	
6. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	30
Divulgazione del piano	
Formazione dei dipendenti	
7. ADOZIONE DEL MODELLO E CRITERI DI AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO	32
Verifiche e controlli sul modello	
Aggiornamento e adeguamento	

CAPITOLO 1 - DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 – INTRODUZIONE

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 - il Decreto Legislativo n. 231 (dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"), che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito.

Tale decreto ha introdotto la nuova disciplina della responsabilità amministrativa dell'Ente collettivo (dotato o non di personalità giuridica) per taluni reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio da soggetti (e loro sottoposti) che ne esercitano (di diritto o di fatto) funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione.

Il legislatore ha pertanto inteso introdurre una responsabilità personale ed autonoma dell'Ente, distinguendola da quella della persona fisica autore materiale del reato, in forza della quale l'Ente stesso risponde delle conseguenze del fatto illecito con il proprio patrimonio. Secondo la disciplina introdotta dal D.Lgs. 231/2001, infatti, le società possono essere ritenute "responsabili" per alcuni reati commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali") e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001).

Tale responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

La ratio della normativa in questione è sostanzialmente quella di coinvolgere nella repressione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla consumazione di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti.

Il D.Lgs. 231/2001 innova così l'ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell'art. 5 del decreto.

La responsabilità amministrativa della società è, tuttavia, esclusa:

1. se la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire i reati stessi;
2. se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.2 - NATURA DELLA RESPONSABILITA'

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la "nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia".

Il D.Lgs. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle società di tipo "amministrativo" - in ossequio al dettato dell'art. 27 della nostra Costituzione - ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo "penale".

In tal senso, si leggano:

- l'art. 2 del D.Lgs. 231/2001, che ribadisce il principio di legalità tipico del diritto penale;
- l'art. 8 del D.Lgs. 231/2001, che prevede l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto all'accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa;

- l'art. 34 del D.Lgs. 231/2001, che stabilisce l'applicazione delle garanzie proprie del processo penale anche al procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- gli art. 9 e seguenti del D.Lgs. 231/2001, che precisano il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili alla società.

1.3 - AUTORI DEL REATO: SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE E SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL'ALTRUI DIREZIONE

Come sopra anticipato, secondo il D.Lgs. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso" (sopra definiti soggetti "in posizione apicale" o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 231/2001).

Sul punto, è comunque opportuno ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D.Lgs. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.4 - LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE NEL D.LGS. 231/2001

Secondo la disciplina introdotta dal D.Lgs. 231/2001, le società possono essere ritenute "responsabili" per alcuni reati commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali") e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001).

La conoscenza dei reati, alla cui commissione da parte di soggetti qualificati ex art. 5 D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime della responsabilità a carico dell'Ente, è quindi funzionale alla previsione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto. In particolare, i reati contemplati nella disciplina in oggetto sono riassumibili in differenti tipologie:

- A. **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture** (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001, modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020):
- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
 - indebita percezione di erogazioni pubbliche (art.316-ter c.p.);
 - truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
 - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
 - frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-terc.p.);
 - frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
 - frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898).
- B. **Delitti informatici e trattamento illecito di dati** (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008 e modificato dal D.Lgs. 07/2016 e D.Lgs. 08/2016 e dal D.L. n. 105/2019]
- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
 - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);

- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

C. **Delitti di criminalità organizzata** (art. 24-ter, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e successivamente modificato dalla L. n. 69/2015]:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309, comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs n. 202/2016);
- tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (Legge 203/91).
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

D. **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità, corruzione e abuso d'ufficio** (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]:

- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri (art. 322 bis c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

E. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/2001) [articolo inserito dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001, modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

F. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1, D.Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

G. Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, successivamente modificato dalle L. nn. 262/2005, 69/2015 ed infine dal D.L.vo n. 38/17]:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- agiotaggio (art. 2637 c.c.);

- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).

H. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 07/2003]:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinques c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (l. n. 342/1976, art. 1);
- danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- pentimento operoso (d.lgs. n. 625/1979, art. 5);
- convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art.2);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
- sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018].

I. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater.1, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 07/2006]:

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis).

J. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003, successivamente modificato dalla L. n. 38/2006, dal D.L.vo n. 39/14, e dalla L. n. 199/2016]:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609 – undicies c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.).

- K. **Reati di abuso di mercato** (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]:
- abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (d.lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
 - manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).
- a. **Altre fattispecie in materia di abusi di mercato** (Art. 187-quinques TUF) [articolo modificato dal D. Lgs. 107/2018]
- divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);
 - divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).
- L. **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** (art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007 e successivamente sostituito dal D.L.vo n. 81/08 e modificato dalla L. n. 3/2018]:
- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
- M. **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007 e successivamente dalla L. n. 186/2014 nonché dal D.Lgs. n. 195/2021]:
- ricettazione (art. 648 c.p.-art);
 - riciclaggio (art. 648-bis c.p.-art.);
 - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.-art);
 - autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.-art.).
- N. **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (art. 25-novies, D.Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. 23 luglio 2009 n. 99]:
- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1 lett. a) bis, L. n. 633/1941);
 - reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, L. n. 633/1941);
 - abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, L. n. 633/1941);
 - riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, comma 2, L. n. 633/1941);
 - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere

letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n. 633/1941);

- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n. 633/1941).

O. **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-bis c.p.) (art. 25-novies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009 e successivamente modificato dal D.L.vo n. 121/11]:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

P. **Reati ambientali** (art. 25-undecies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla D.Lgs. n. 121/11 e successivamente modificato dalla L. n. 68/2015 e modificato dalla L. n. 21/2018]:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quarter c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452 - octies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari e di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, artt. 1, 2, 3-bis e 6);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. 152/2006, art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. 152/2006, art. 256);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. 152/2006, art. 257);
- traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, art. 259);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. 152/2006, art. 258);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificate di analisi dei rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificate di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis);
- inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. 202/2007, art.8);
- inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. 202/2007, art. 9);
- cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (L. n. 549/1993, art.3).

- Q. **Reati transnazionali** (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10) [costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]:
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
 - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
 - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
 - favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
 - associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).
- R. **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 25- duodecies, D.lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L.vo n. 109/2012, modificato con legge 17 ottobre 2017, nr. 161]:
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. 286/1998) (L. n. 549/1993, art.3);
 - disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.Lgs. 286/1998).
- S. **Razzismo e xenofobia** (art. 25-terdecies, D.lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 167/2017 e modificato dalla L. n. 21/2018]:
- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.).
- T. **Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato** (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]:
- adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
 - commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
 - commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
 - contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
 - introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
 - frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).
- U. **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]
- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
 - Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

- V. **Reati tributari** (Art. 25- quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
 - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
 - occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
 - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000);
 - dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020];
 - omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020];
 - indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020].
- W. **Contrabbando** (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943);
 - contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943);
 - contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943);
 - contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943);
 - contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943);
 - contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943);
 - contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943);
 - contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943);
 - contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943);
 - contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943);
 - contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943);
 - circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943);
 - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943);
 - altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943) ;
 - circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943).
- X. **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]
- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
 - detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
 - frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.).
- Y. **Delitti contro il patrimonio culturale** (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]
- furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

Z. **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**

(Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

Il mancato rispetto di procedure e/o disposizioni in tema di ambiente e sicurezza, rientra nel più ampio contesto delle sanzioni previste dal sistema disciplinare del "modello 231" – Parte generale.

1.5 - APPARATO SANZIONATORIO

Gli artt. 9 - 23 del D.Lgs. 231/2001 prevedono a carico della società, in conseguenza della commissione o della tentata commissione dei reati sopra menzionati, le seguenti sanzioni:

1. sanzioni pecuniarie (e sequestro conservativo in sede cautelare);
2. sanzioni interdittive (applicabili anche quali misure cautelari) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, quali:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
3. confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
4. pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Quanto innanzitutto alle sanzioni pecuniarie, esse vengono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" (in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 a un massimo di Euro 1.549,37).

In relazione alla commissione dei reati previsti dal T.U. Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006) si applicano, all'Ente sanzioni pecuniarie, da un minimo di centocinquanta (150) quote ad un massimo di ottocento (800) quote (da 38.700 a 1.239.200 Euro).

Oltre alle sanzioni pecuniarie sono applicate sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, per una durata non superiore a sei (6) mesi.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice dovrà quindi indicare:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità della società, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 D.Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie vengono ridotte, se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno oppure ha adottato e reso operativo il Modello.

Le sanzioni interdittive, invece, si applicano solo in relazione ai reati per i quali siano espressamente previste (si tratta, in particolare, dei reati contro la pubblica amministrazione, di taluni reati contro la fede pubblica, dei delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, dei delitti contro la personalità individuale, dei reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro, nonché dei reati transnazionali), e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a. la società deve aver ottenuto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità ed il reato deve essere stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b. in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D.Lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva, salva la possibilità che il giudice conceda (in luogo dell'irrogazione della sanzione) la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario, ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. 231/2001.

Il D.Lgs. n. 121/2011 ha previsto anche l'applicazione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ma solo nell'ipotesi in cui l'Ente od una sua attività organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati.

1.6 - DELITTI TENTATI

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del D.Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

E' esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D.Lgs. 231/2001): tale esclusione di sanzioni si giustifica in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e conto.

1.7 - VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Il D.Lgs. 231/2001 (artt. 28-33) si occupa altresì di disciplinare il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dello stesso, quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Il Legislatore ha, infatti, ritenuto opportuno trovare un equo temperamento tra due diverse esigenze contrapposte, ovvero:

- da un lato, quella di evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;

– dall'altro, quella di non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. In caso di trasformazione, quindi, l'art. 28 del D.Lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto, che implica un semplice mutamento del tipo sociale, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione abbia avuto effetto.

In caso di fusione, invece, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) e che, pertanto, assume tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.) risponderà dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D.Lgs. 231/2001).

In caso di scissione, infine, l'art. 30 del D.Lgs. 231/2001 prevede che gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) siano solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente. Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del D.Lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 231 del 2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che:

- la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata;
- l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

In caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è infine previsto (art. 33 del D.Lgs. 231/2001) che il cessionario sia solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- (i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- (ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

1.8 - REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo l'art. 4 del D.Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D.Lgs. 231/2001 - commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono i seguenti:

- a. il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001;
- b. l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;

- c. l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso) e, anche in ossequio al principio di legalità di cui dall'art. 2 del D.Lgs. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;
- d. sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non deve procedere lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.9 - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

A tale proposito, l'art. 36 del D.Lgs. 231/2001 prevede "La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende".

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà essere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del D.Lgs. 231/2001).

Tale regola trova, tuttavia, un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, che disciplina i casi specifici in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo.

1.10 - L'ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE QUALE CONDIZIONE ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Il D.Lgs. 231/2001 prevede agli artt. 6 e 7 condizioni specifiche per l'esonero dell'Ente dalla responsabilità, distinguendo il caso del reato commesso da soggetti in posizione apicale dal caso del reato commesso da loro sottoposti, precisando che per soggetti in posizione apicale si intendono coloro i quali, pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta, rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione e il controllo dell'Ente (membri del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, direttori generali, etc.).

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l'Ente non può essere quindi ritenuto responsabile qualora dimostri che:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
2. l'organo dirigente abbia affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello ad un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
3. gli autori del reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello di Organizzazione e Gestione adottato;
4. non vi è stata insufficiente o omessa vigilanza da parte dell'organismo deputato al controllo.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale, provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di conseguenza, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

Al riguardo, l'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 231/2001 si preoccupa di definire anche i requisiti per considerare efficace l'attuazione dei Modelli Organizzativi.

Precisamente:

- una verifica periodica ed un'eventuale modifica del modello, quando vengano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'onere di provare la mancata adozione e l'inefficace attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo graverà sull'accusa.

Nell'ipotesi di reati commessi da sottoposti, l'Ente è quindi ritenuto responsabile qualora l'illecito sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Per sottoposti si intendono coloro i quali, pur se dotati di autonomia (pertanto, passibili di incorrere in illeciti), sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali.

Nella categoria devono essere inclusi anche i lavoratori cd. parasubordinati, legati all'Ente da rapporti di collaborazione e, pertanto, sottoposti ad una più o meno intensa attività di vigilanza e direzione da parte dell'Ente stesso.

A corollario di quanto sopra esposto, in ipotesi di giudizio, la responsabilità dell'Ente si presume, qualora il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, mentre l'onere della prova spetta al PM od alla Parte Civile nel caso di reati commessi da sottoposti.

Il Decreto in esame prevede, peraltro, che il Modello di Organizzazione e Gestione da adottare quale condizione esimente risponda a determinati requisiti, modulati in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati riscontrabile nel contesto di riferimento.

Tali requisiti si traducono di fatto nella costruzione di un Modello atto a:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati della fattispecie prevista dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.11 - CODICI DI COMPORTAMENTO PREDISPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEGLI ENTI

L'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 231/2001 prevede "I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati".

Sul punto, Confindustria ha definito le "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001", diffuse in data 7 marzo 2002, integrate in data 3 ottobre 2002 con appendice relativa ai c.d. reati societari (introdotti nel D.Lgs. 231/2001 con il D.Lgs. n. 61/2002) e aggiornate, da ultimo, al 24 maggio 2004 (di seguito, "Linee guida di Confindustria"), fornendo, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) e i contenuti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Multivendor Service S.r.l., ha adottato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sulla base delle Linee guida di Confindustria, di cui si riportano in sintesi i punti fondamentali.

Precisamente:

- Individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati;

- Predisposizione di un sistema di controllo e gestione in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure. Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:
 - verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
 - applicazione del principio di separazione delle funzioni;
 - documentazione dei controlli;
 - previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello;
- Individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, in termini di autonomia e indipendenza; professionalità; continuità di azione; onorabilità e assenza di conflitti di interesse, al fine di evitare che a tale organo siano attribuiti compiti operativi che ne comprometterebbero l'obiettività di giudizio;
- Individuazione delle caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza (composizione mono o plurisoggettiva, funzione, poteri,...) e dei relativi obblighi di informazione.
- Predisposizione di un sistema di controllo e gestione in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure. Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:
 - verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
 - applicazione del principio di separazione delle funzioni;
 - documentazione dei controlli;
 - previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello.

1.12 - SINDACATO DI IDONEITÀ

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società e dell'idoneità dei modelli organizzativi adottati, secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Il giudizio di idoneità verrà, infatti, formulato ex ante, dovendo il giudice collocarsi idealmente nella realtà aziendale al momento in cui si è verificato l'illecito per valutare la congruenza e l'affidabilità del modello adottato.

In particolare, sarà quindi giudicato "idoneo a prevenire i reati" il Modello Organizzativo che, prima della commissione del reato, fosse in grado di eliminare o quantomeno di ridurre, con un grado di ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

CAPITOLO 2 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

2.1. DESCRIZIONE

Multivendor Service S.r.l., sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento delle proprie attività, a tutela dell'immagine e della posizione propria e delle società del gruppo cui appartiene, a tutela dei propri soci, dipendenti e terzi correlati, ha ritenuto di procedere, nell'anno 2018 all'attuazione del Modello di organizzazione e di gestione (di seguito denominato "Modello") come previsto dal Decreto Legislativo 231/2001.

L'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo a norma del D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche "Modello") e la sua efficace e costante attuazione, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è infatti un atto di responsabilità sociale di Multivendor Service S.r.l. da cui scaturiscono benefici per soci, dipendenti, creditori e per tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alle sorti dell'Azienda.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano nell'ambito della società, affinché gli stessi seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

L'introduzione di un sistema di controllo dell'attività imprenditoriale, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, migliorando i già elevati standard di comportamento adottati dalla Società, aumenta la fiducia e la reputazione di cui Multivendor Service S.r.l. gode nei confronti dei soggetti terzi e, soprattutto, assolve una funzione normativa, in quanto regola comportamenti e decisioni di coloro che quotidianamente sono chiamati a operare in favore della Società in conformità ai suddetti principi etici.

Multivendor Service S.r.l. ha, quindi, inteso avviare una serie di attività volte a rendere il proprio Modello organizzativo conforme ai requisiti previsti dal D.Lgs. 231/2001 e coerente con i principi già radicati nella propria cultura di governo della Società.

A fronte di quanto sopra, per maggiore chiarezza, si ritiene quindi opportuno esporre le metodologie seguite e i criteri adottati nelle varie fasi del Progetto.

2.2. FUNZIONI DEL MODELLO

Lo scopo del Modello organizzativo adottato è sostanzialmente identificabile nella costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo volto a prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/2001: pertanto, ai fini di una corretta costruzione dello stesso, appare fondamentale la preventiva individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la loro conseguente strutturazione procedurale.

Quale corollario di tale assunto vengono attribuite al Modello le seguenti funzioni primarie:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- ribadire che ogni forma di comportamento illecito è fortemente condannata in quanto contraria, oltre che a specifiche disposizioni di legge, ai principi etico-sociali cui la Società intende uniformarsi nell'espletamento della propria missione;
- dotare la società in oggetto di strumenti di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", a fini di un'adeguata e tempestiva azione di prevenzione e contrasto nella commissione dei reati stessi.

L'architettura di un simile Modello deve prevedere pertanto:

1. le regole di comportamento cui uniformarsi;
2. l'individuazione (c.d. mappatura) delle "aree di attività a rischio", intendendo con tale termine le attività in cui si ritiene esistano maggiori possibilità di commissione dei reati, in

considerazione anche della specifica attività svolta da Multivendor Service S.r.l., che di per sé esclude alcuni ambiti e ne evidenzia altri.

2.3 IL PROGETTO DI MULTIVENDOR SERVICE S.R.L. PER LA DEFINIZIONE DEL PROPRIO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO A NORMA DEL D.LGS. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, innanzitutto, tra i requisiti del Modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal decreto stesso. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti "sensibili" (di seguito, "Attività sensibili" e "processi sensibili").

A seguire, si è proceduto all'identificazione dei soggetti aziendali che, in base a funzioni e responsabilità, hanno una conoscenza approfondita delle aree sensibili, nonché dei meccanismi di controllo in essere.

Multivendor Service S.r.l. ha effettuato un'indagine dei fattori di rischio e degli elementi di criticità tipici del suo agire, considerando la complessità aziendale, la frammentazione delle competenze, la polverizzazione dei processi decisionali e la c.d. procedimentalizzazione dell'attività.

In questa fase assumono un ruolo importante l'analisi dei flussi informativi aziendali (le comunicazioni) e dei flussi decisionali, nonché la politica attuata dalla Società (intesa sia come concreta distribuzione del potere che come analisi dei rapporti di forza esistenti tra le diverse unità).

La valutazione del grado di rischio, cui è esposta l'Azienda, è stata effettuata in sede di mappatura delle attività aziendali, con riguardo a ciascuna attività sensibile e processo strumentale, sulla base di considerazioni di tipo quantitativo e qualitativo che hanno tenuto conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti fattori: frequenza dell'accadimento, dell'evento o dell'attività e gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei reati.

Si è provveduto quindi a verificare – per ogni area aziendale – la possibilità della commissione dei singoli reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001.

E' stato quindi verificato il sistema di controllo esistente ed è stato, infine, predisposto il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Multivendor Service S.r.l., che rappresenta un insieme coerente di principi, regole e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001;
- assicurano condizioni di trasparenza e correttezza nella conduzione delle attività aziendali a tutela della reputazione e dell'immagine, proprie e delle società controllate, degli interessi degli azionisti e del lavoro dei propri dipendenti;
- mirano a prevenire i reati che potrebbero essere posti in essere sia da parte di soggetti apicali sia da parte dei loro sottoposti, e a dare luogo all'esonero da responsabilità dell'ente in caso di commissione di uno dei reati individuati nel D.Lgs. 231/2001.

Il presente documento è costituito da una "Parte Generale", che contiene i principi cardine del Modello, e da una "Parte Speciale", predisposta in considerazione delle singole attività aziendali, dei processi sensibili rilevati e delle procedure applicabili, per evitare il compimento delle diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001.

E' stato quindi preliminarmente necessario identificare gli ambiti aziendali, oggetto dell'intervento, i processi e le attività sensibili.

2.4 CONCETTO DI RISCHIO ACCETTABILE

Un concetto critico da tener presente nella costruzione di qualunque Modello organizzativo, gestionale e di controllo è quello di "rischio accettabile".

Pertanto, anche ai fini dell'applicazione delle norme del D.Lgs. 231/2001 assume importanza la definizione di una soglia che permetta di porre un limite alla quantità e qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre al fine di inibire la commissione del reato.

In relazione al rischio di commissione dei reati di cui D.Lgs. 231/2001, la soglia di accettabilità deve essere tale da consentire la costruzione di un sistema preventivo che non possa essere aggirato, se non fraudolentemente, violando quindi intenzionalmente il Modello Organizzativo adottato.

Nella redazione del Modello si è associato ad ogni area oggetto di analisi una valutazione del rischio corruttivo insito nell'attività svolta, necessario al fine di una attenta individuazione delle più corrette procedure di prevenzione e per una più efficace attuazione.

Quindi, per le sue caratteristiche, un sistema di controllo preventivo efficace deve essere in grado di:

- escludere che un qualunque soggetto operante all'interno della Società possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive aziendali;
- evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall'errore umano, dovuto anche a negligenza o imperizia, nella valutazione delle direttive aziendali.

CAPITOLO 3 - L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

3.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'Ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

I requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza, così come proposti dalle Linee guida per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione e Gestione emanate da Confindustria e fatti propri anche dagli organi giudicanti nelle diverse pronunce giurisprudenziali pubblicate, possono essere così identificati:

- autonomia;
- indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione.

Il D.Lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza.

In assenza di tali indicazioni, il Consiglio di Amministrazione di Multivendor Service S.r.l. ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge e dagli indirizzi ricavabili dalla giurisprudenza pubblicata e dalle linee guida di Confindustria, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'organismo di vigilanza è preposto.

Multivendor Service S.r.l. ha optato per una composizione collegiale dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza con particolare riguardo ai profili di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, dovrà avvalersi di tutte le risorse che la Società ha attivato per la gestione dei relativi aspetti (R.S.P.P. - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, A.S.P.P. – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, ove presenti, R.L.S. – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, M.C. – Medico Competente, addetti primo soccorso, addetti emergenze in caso d'incendio).

3.2 PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI ISTITUZIONE, NOMINA E REVOCA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, è quindi istituito presso Multivendor Service S.r.l. l'Organismo di Vigilanza, al quale, in forza di autonomi poteri di iniziativa e controllo, sono stati assegnati i compiti di vigilanza dell'applicazione e di aggiornamento del Modello.

Tenuto conto della peculiarità delle sue attribuzioni e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza sarà coadiuvato dalle singole Funzioni aziendali e potrà essere supportato da uno staff dedicato (selezionato, anche a tempo parziale, per compiti specifici).

L'Organismo di Vigilanza di Multivendor Service S.r.l. avrà come principali referenti il Consiglio di Amministrazione ed il Sindaco Unico, ai quali dovrà riferire l'eventuale commissione dei reati e le eventuali carenze del Modello.

In assenza di specifiche indicazioni nel corpo del D.Lgs. 231/2001, Multivendor Service S.r.l. ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni e alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'Organismo di Vigilanza è preposto.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, secondo cui l'Organismo di Vigilanza è dotato di "autonomi poteri di iniziativa e controllo" e alla luce delle

indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, Multivendor Service S.r.l. si riserva di determinare la composizione e le competenze professionali dell'Organismo di Vigilanza contestualmente all'atto di nomina.

Alle attività relative all'ambiente, qualità e sicurezza parteciperà anche il responsabile interno della funzione di Internal Audit, o altro esperto appositamente incaricato, che grazie alla propria competenza potrà offrire un valido contributo e supporto al monitoraggio (interno) della società.

L'Organismo di Vigilanza resterà in carica fino ad un termine massimo di 3 anni, come da verbale di nomina, ed i suoi componenti saranno rieleggibili.

Sarà comunque sempre necessario che i componenti dell'Organismo di Vigilanza possiedano, oltre a competenze professionali adeguate, requisiti soggettivi che garantiscano l'autonomia, l'indipendenza e l'onorabilità richiesta dal compito.

In particolare, non potranno essere nominati quali componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- a. coloro che versino in una delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 Codice Civile per gli amministratori;
- b. coloro che siano imputati per uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- c. coloro che siano stati condannati alla reclusione a seguito di processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto;
- d. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri della società, i consiglieri, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri delle società da questa controllate e/o controllanti, partecipate e/o partecipanti;
- e. coloro che siano legati alla società o alle società da rapporti di lavoro dipendente.

Nel caso di nomina di un responsabile di una funzione aziendale, varranno i medesimi requisiti eccezion fatta per quelli indicati dalla lettera e).

Qualora venissero a mancare uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione con propria deliberazione e contestualmente disporrà il relativo aggiornamento del Modello.

L'incarico potrà altresì essere revocato dalla Società, ma solo a fronte di uno dei seguenti motivi:

- gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia;
- grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'Organismo di Vigilanza;
- assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza;
- cessazione, accertata dal Consiglio di Amministrazione, dalla carica di responsabile della funzione ricoperta, qualora la nomina all'Organismo di Vigilanza sia stata legata al ruolo di responsabile di tale funzione aziendale. In ogni caso, qualsiasi provvedimento di disposizione di carattere organizzativo che riguardi il responsabile della funzione (ad es. spostamenti ad altro incarico, licenziamenti, provvedimenti disciplinari, nomina di nuovo responsabile) dovrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza o di un suo membro compete al Consiglio di Amministrazione, sentito il Sindaco Unico; la delibera di revoca deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei consensi dei consiglieri presenti con diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione nella quale delibera la revoca di un membro dell'Organismo di Vigilanza provvederà anche alla sua sostituzione.

3.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

Pertanto, a tale Organismo è affidato il compito di vigilare in generale:

- sulla reale (e non meramente formale) efficacia del Modello e sulla sua adeguatezza rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati per cui trova applicazione il D.Lgs. 231/01;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari;
- sull'aggiornamento del Modello nel caso in cui si riscontrassero esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali o normative.

In particolare, al fine di definirne i poteri e compiti sono stati redatti i seguenti documenti: statuto dell'Organismo di Vigilanza e relativo regolamento.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha curato l'adeguata comunicazione alle strutture aziendali dei compiti dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi poteri.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto al vincolo di riservatezza rispetto a tutte le informazioni di cui è a conoscenza a causa dello svolgimento del suo incarico.

La divulgazione di tali informazioni potrà essere effettuata solo ai soggetti e con le modalità previste dal presente Modello.

3.4 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative:
 - alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001;
 - la violazione di norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
 - a "pratiche" non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Società;
 - a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello;
- il dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello può contattare il proprio diretto superiore gerarchico ovvero, qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, riferire direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l'Organismo di Vigilanza provvederà a comunicare, a tutti i soggetti interessati, i modi e le forme di effettuazione delle stesse;
- l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Multivendor Service S.r.l. o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, devono essere inoltre obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 o dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che possano coinvolgere la Società;

Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

- le richieste di assistenza legale inoltrate dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione o dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al D.Lgs. 231/2001 o alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le comunicazioni inerenti modifiche organizzative e societarie.

Tutte le segnalazioni e le comunicazioni indirizzate all'Organismo di Vigilanza potranno essere inoltrate al seguente indirizzo e-mail:

Organismo di Vigilanza di Multivendor Service S.r.l.

e-mail: odv@mvsitaly.com

CAPITOLO 4 - DESCRIZIONE DELLA REALTA' AZIENDALE: ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DI MULTIVENDOR SERVICE S.R.L.

4.1 MULTIVENDOR SERVICE S.R.L.

Multivendor Service S.r.l. è una società di servizi che opera dal 1993 nell'ambito dell'Information Technology.

Inizialmente posseduta da IBM, nel luglio 2005 è stata acquistata dal gruppo SCH e nel maggio 2009, assieme ad SCC, è entrata a far parte del Gruppo Bartolini.

Informazioni di carattere generale:

Ragione sociale:	Multivendor Service S.r.l.
Telefono:	+39.039.9407.100
Indirizzo PEC:	multivendorservice@legalmail.it
Codice Fiscale:	02937770960
Numero REA	MI - 1609763
Sede legale:	20129 Milano (MI) – P.za Risorgimento, 7
Sede operativa:	20871 Vimercate (MB) - Via Lecco, 61

4.2 MODELLO DI BUSINESS DI MULTIVENDOR SERVICE S.R.L.

La missione di Multivendor Service S.r.l. è quella di fornire competenze informatiche di eccellenza per garantire servizi di qualità ed ottenere la soddisfazione del Cliente seguendolo costantemente nella sua evoluzione.

La capacità di intervenire su tutto il territorio nazionale, con risorse dirette e indirette, costituisce un punto di forza dell'Organizzazione.

In virtù della necessità di rispondere con sempre maggiore efficacia ed efficienza alle richieste del mercato, Multivendor Service S.r.l. ha adottato la strategia di accorciare la catena del subappalto coinvolgendo i principali fornitori storici in qualità di soci di un consorzio, LASER S.c.a.r.l., di cui mantiene le maggiori responsabilità e cariche amministrative e gestionali.

Ciò comporta il ruolo trainante in ambito strategico da parte di Multivendor Service S.r.l., e permette a tutti i Soci di cogliere tutte le opportunità che nascono sul mercato locale sia autonomamente, sia, ove necessario, col supporto del consorzio.

Ove possibile, Multivendor Service S.r.l. rinnova i propri contatti e ricerca nuove opportunità come LASER S.c.a.r.l. (di seguito LASER).

In qualità di Società Consortile il ruolo di LASER è quindi quello di:

- titolare i contratti di ICT che tendenzialmente non possono essere coperti da un singolo Socio;
- distributore delle correlate attività a fornitori, privilegiando i Soci;
- facilitatore della condivisione delle risorse e delle competenze fra i Soci al fine di rendere efficace ed efficiente il processo di erogazione dei servizi.

I Soci fondatori che hanno inteso condividere strategicamente le proprie strutture e competenze sono:

- ACS Srl
- ATR Srl
- Euromaint Srl
- Full Service Srl
- Multivendor Service Srl (Socio di maggioranza)

- Ready 2003 Srl
- Sprint Computer Service Srl
- Tecnosphera SpA
- ONSITE Srl
- altre 18 Società mirate in particolare al servizio sui prodotti Xerox in tutto il territorio nazionale in quanto già fornitori qualificati da Xerox stessa, con cui è in essere un significativo contratto quinquennale.

In questo contesto LASER non intende effettuare investimenti in risorse proprietarie, ma intende avvalersi delle risorse dei soci stessi, sia in ambito di personale, che di infrastrutture, che di beni e servizi necessari ad ottemperare i requisiti contrattuali.

Pertanto il C.d.A. di LASER ha deciso di affidare:

- A Multivendor Service S.r.l. la gestione delle infrastrutture e l'attuazione di processi di gestione centralizzata quali:
 - Sede e servizi connessi (pulizie, climatizzazione, energia elettrica, telefoni)
 - Infrastrutture informatiche (HW, SW e relativa manutenzione)
 - Direzione commerciale
 - Solution Design (progettazione offerte e riesame del contratto)
 - Servizi di procurement
 - Coordinamento del Servizio (Service Delivery Management / HD / SPOC)
 - Servizi di contabilità clienti e fornitori
 - Logistica parti (ulteriormente affidata a Borghi, società del gruppo)
 - Programmi per la Qualità
 - Programmi per la Sicurezza delle Informazioni
- Agli altri Soci la pura esecuzione dei servizi di assistenza on-site.

Le attività dell'Organizzazione vengono svolte:

- in sede, a Vimercate, per quanto concerne le attività amministrative, commerciali e di pianificazione e coordinamento relative alla gestione delle richieste di intervento;
- on-site attraverso i vari presidi organizzati c/o le principali sedi dei Clienti Finali;
- on-site, presso sedi non presidiate di Clienti Finali, avvalendosi principalmente dei Soci Fornitori.

Ai tecnici on-site non è richiesta la presenza giornaliera presso la Sede, ma agiscono secondo l'area geografica di competenza.

Agendo su tali basi l'Organizzazione promuove, attua e migliora i processi aziendali, in linea con gli standard ISO 9000 e ISO 27000 e nel rispetto degli impegni contrattuali.

4.3 MODELLO DI GOVERNANCE DI MULTIVENDOR SERVICE S.R.L.

Per l'amministrazione della società, Multivendor Service S.r.l. si è dotata di un Organo amministrativo pluripersonale di carattere collegiale, c.d. Consiglio di Amministrazione, composto da 3 soggetti, di cui un Presidente del C.d.A. e due consiglieri. Al Presidente del C.d.A. vengono affidati tutti i poteri di ordinaria amministrazione, limitando i suddetti poteri alla firma congiunta con un altro consigliere delle transazioni con terzi superiori a euro 250.000 per ogni singolo atto ed in unico contesto e tutti i poteri, senza limiti di ammontare, a firma singola, di sottoscrizione e perfezionamento dei documenti relativi alla stipula di contratti di appalto, anche con enti pubblici, previa partecipazione delle relative procedure di gara con ogni connesso potere, incluso quello di procedere alla sottoscrizione di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.

Gli Organi di Vigilanza e controllo della società Multivendor Service S.r.l. si compongono di un Sindaco Unico. Sono, inoltre, nominati due Procuratori e un Procuratore speciale.

Al fine di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché di verificarne il costante aggiornamento e adeguamento, la società ha istituito un Organismo di Vigilanza, composto da nr. 2 professionisti, uno dei quali esterno alla società, il quale si ispira ai principi espressi nel presente Modello per lo svolgimento della propria attività.

4.4 ASSETTO ORGANIZZATIVO DI MULTIVENDOR SERVICE S.R.L.

L'organizzazione societaria viene riportata all'interno dell'organigramma funzionale aziendale a disposizione presso la sede di Multivendor Service.

CAPITOLO 5 - SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. SISTEMA DISCIPLINARE DI MULTIVENDOR SERVICE S.R.L.

Aspetto essenziale per l'effettività del Piano, del Modello 231, così come dei Codici di Comportamento ed Etico, è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema disciplinare, volto a sanzionare la violazione delle regole di condotta esposte nello stesso. Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del Modello stesso.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate a ogni violazione delle disposizioni, a prescindere dalla commissione di un reato e dall'eventuale svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

Si ricorda al riguardo (in sintesi):

- che la violazione dei doveri contenuti nel Codice di Comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione ed all'osservanza più in generale del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Modello 231, è fonte di responsabilità disciplinare;
- che la violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogni qualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.

Verificando le specifiche posizioni, si osserva quanto di seguito specificato.

5.2. MISURE NEI CONFRONTI DI LAVORATORI SUBORDINATI

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Codice di Comportamento e del Modello, come detto, costituisce adempimento da parte dei dipendenti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma secondo, c.c..

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali in questione da parte dei dipendenti costituirà quindi sempre illecito disciplinare.

Le misure indicate nei documenti citati, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, saranno comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, verranno affisse in luogo accessibile a tutti e saranno vincolanti per tutti i dipendenti della Società.

I provvedimenti disciplinari saranno irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Alla notizia di una violazione del Modello e dei Codici, verrà quindi attivata la procedura di accertamento, in conformità al CCNL applicabile allo specifico dipendente interessato dalla procedura.

Pertanto:

- a ogni notizia di violazione è dato impulso alla procedura di accertamento;
- nel caso in cui, a seguito della procedura, sarà accertata una violazione, ad istanza dell'O.d.V., verrà individuata - analizzate le motivazioni del dipendente - la sanzione disciplinare applicabile in base al CCNL di riferimento;
- verrà così irrogata la sanzione disciplinare prevista dal CCNL applicabile e proporzionata alla gravità della violazione;
- verrà data informazione dell'irrogazione di tale sanzione all'O.d.V., che provvederà a verificare la concreta applicazione della stessa;
- laddove non si ritenga di dare corso alla segnalazione ricevuta da parte dell'O.d.V. e di irrogare conseguenti sanzioni, dovrà essere comunicato il motivato diniego scritto, giustificando le ragioni della propria scelta. Qualora l'O.d.V. non ritenga soddisfacenti le motivazioni addotte presenterà la questione, per la decisione, all'Organo Amministrativo.

5.3. VIOLAZIONI DEL MODELLO E RELATIVE SANZIONI PER I LAVORATORI SUBORDINATI

In conformità ai principi di tipicità delle violazioni e delle sanzioni, Multivendor Service S.r.l. intende portare a conoscenza dei propri dipendenti le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

Precisamente:

1. ammonizione verbale per il dipendente che violi una delle procedure interne previste dal Codice di Comportamento (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni date;
2. ammonizione scritta per il dipendente che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Codice di Comportamento, o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni dello stesso;
3. multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione per il dipendente che, nel violare le procedure interne previste dal Codice Etico, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Piano, esponga Multivendor Service S.r.l. ad una situazione di oggettivo pericolo corruttivo;
4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro per il dipendente che, nel violare le procedure interne previste dal Codice Etico o adottando nell'espletamento di attività un comportamento non conforme alle prescrizioni del Codice Etico, arrechi danno effettivo alla Società creando una situazione favorevole al compimento di atti corruttivi, ovvero per il dipendente che sia recidivo per più di tre volte nel medesimo anno solare nelle violazioni di cui ai punti 1, 2 e 3;
5. licenziamento senza preavviso, ma con trattamento di fine rapporto per il dipendente che, nel violare le procedure interne previste dal Codice Etico, adotti nell'espletamento di attività un comportamento non conforme alle prescrizioni del Codice, diretto in modo univoco al compimento di un reato o di un illecito di corruzione o comunque chiaramente atto a favorirlo, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio: dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti tali da far venire radicalmente meno la fiducia della Società nei suoi confronti.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la violazione;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

E' fatta salva la prerogativa di Multivendor Service S.r.l. di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Codice da parte di un dipendente, che sarà commisurato:

- al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta a seguito della condotta censurata.

5.4. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione del Piano da parte degli Amministratori, accertata ai sensi del precedente paragrafo, l'Organo Amministrativo – su segnalazione dell'O.d.V. - adotterà, nei confronti del

responsabile, la misura ritenuta più idonea, conformemente alla gradazione delle sanzioni sopra riferite.

Se la violazione dovesse far venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione sarà individuata nel licenziamento per giusta causa.

Laddove l'Organo Amministrativo non ritenga di dare corso alla segnalazione ricevuta da parte dell'O.d.V. e di irrogare conseguenti sanzioni, dovrà comunicare il proprio motivato diniego scritto, giustificando le ragioni della propria scelta. Qualora l'O.d.V. non ritenga soddisfacenti le motivazioni adottate presenterà la questione, per le valutazioni del caso, al Consiglio di Amministrazione.

5.5. MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CDA

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, l'O.d.V. dovrà tempestivamente informare dell'accaduto la residua parte del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, anche con applicazione analogica delle sanzioni previste per i dipendenti, compresa la revoca delle eventuali deleghe attribuite al membro o ai membri responsabili della violazione.

5.6. MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più Sindaci, l'O.d.V. dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Consiglio di Amministrazione.

I soggetti destinatari dell'informativa potranno così assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

5.7. MISURE NEI CONFRONTI DI PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI, COLLABORATORI

Ogni violazione del Modello o del Codice di Comportamento o del Codice Etico (sui temi inerenti alla corruzione) posta in essere da parte di Collaboratori esterni o Partner sarà invece sanzionata - secondo quanto previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, lettere di incarico o accordi di partnership - con la risoluzione del rapporto contrattuale, fatte inoltre salve eventuali richieste di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti a Multivendor Service S.r.l. o ad una società del gruppo cui appartiene.

CAPITOLO 6 - PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

6.1 DIVULGAZIONE DEL PIANO

Multivendor Service S.r.l., al fine di dare efficace attuazione al Piano e al Modello e di favorirne l'osservanza, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo di Multivendor Service S.r.l. è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi di tali documenti non solo ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano per il conseguimento degli obiettivi di Multivendor Service S.r.l. in forza di rapporti contrattuali.

Tale attività di informazione sarà quindi diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolgerà, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità, al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Di tali adempimenti si occuperà la figura interna individuata, identificando la migliore modalità di fruizione di tali servizi (ad esempio: programmi di informazione, diffusione di materiale informativo, pubblicazione sul sito web).

Posto che l'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata altresì a tutti i soggetti terzi che intendano intrattenere con Multivendor Service S.r.l. rapporti commerciali o di collaborazione, agli stessi sarà richiesta l'accettazione dei principi contenuti nel Modello (intesi sempre comprensivi del Codice di Comportamento ed Etico).

6.2 FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

L'O.d.V., quale assegnatario del relativo compito, provvederà a promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi ivi contenuti.

A tal fine, ogni dipendente è tenuto:

- ad acquisire consapevolezza dei principi e contenuti dei documenti sopra indicati;
- a conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- a contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso;
- a partecipare ai corsi di formazione, eventualmente differenziati in considerazione delle diverse Attività Sensibili.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Società promuove e agevola la conoscenza dei contenuti e dei principi di legalità da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento anche diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto. La formazione del personale, in merito alla previsione normativa ed all'attuazione del Modello, sarà operata dai Responsabili del controllo interno di concerto con il Consiglio di Amministrazione – o suoi incaricati - e sarà così articolata:

- personale direttivo e Responsabili d'Area, anche con funzioni di rappresentanza: giornate di studio o seminario annuale di aggiornamento, oltre all'inserimento di una nota informativa nel corpo della lettera di assunzione;
- altro personale: previsione di note informative interne, inserimento di una nota informativa nel corpo della lettera di assunzione.

Il Modello nella versione integrata è pubblicato sul sito web della società, comunicato agli enti vigilanti ed è a disposizione di tutti gli operatori nella bacheca elettronica della società ed in cartaceo presso tutti i luoghi di lavoro.

A seguito dell'adozione del Modello, la Società ha reso noto a tutti i suoi dipendenti che il rispetto dei principi ivi contenuti è condizione per il corretto svolgimento del rapporto di lavoro, ed ha richiesto la sottoscrizione di un apposito verbale di presa visione e conoscenza.

Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Tale verbale di sottoscrizione dovrà essere tenuta a disposizione dell'Organismo di Vigilanza da parte dell'Ufficio del Personale.

Ai componenti degli organi sociali, al personale direttivo e con funzioni di rappresentanza di Multivendor Service S.r.l., è stata data comunicazione sul sito della versione integrale del Modello, e sarà altresì data notizia - al momento dell'accettazione della carica - agli eventuali nuovi dirigenti, ai Responsabili d'Area e nuovi componenti degli organi sociali.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati anche per aggiornare i dipendenti in merito alle eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ad ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo od organizzativo.

L'Organismo di Vigilanza si riserva comunque di promuovere ogni attività di formazione che riterrà più idonea ai fini della corretta informazione e sensibilizzazione in azienda ai temi e ai principi di legalità, nonché di valutare le modalità con cui istituire, in fase di selezione, un sistema di valutazione del personale che tenga conto delle previsioni normative del D.Lgs. 231.

CAPITOLO 7 - ADOZIONE DEL MODELLO E CRITERI DI AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO

7.1 VERIFICHE E CONTROLLI SUL MODELLO

A seguito dell'approvazione e degli aggiornamenti del Modello, l'O.d.V. assume la funzione di responsabile per l'attuazione, da intendersi come attività strategica volta a favorirne l'effettiva osservanza.

Gli organismi di controllo dovranno, pertanto, preoccuparsi di predisporre annualmente il proprio programma di vigilanza, in cui verranno stabiliti e pianificati:

1. un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno;
2. le scadenze temporali dei controlli;
3. i criteri e le procedure di analisi;
4. la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Gli organismi di controllo nello svolgimento della propria attività, potranno avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla Società, con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo sia di esperti esterni.

A tali organismi sono riconosciuti, nel corso delle verifiche e ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

Il monitoraggio interno sull'attuazione dei documenti di prevenzione viene svolto secondo le seguenti modalità:

- a. la responsabilità del monitoraggio è assegnata agli organismi di controllo, responsabili altresì della individuazione dei contenuti del Piano e del Modello, riuniti col presente aggiornamento in un unico documento nonché del controllo del procedimento di elaborazione, attuazione ed aggiornamento;
- b. la periodicità del monitoraggio è di norma semestrale;
- c. unitamente al monitoraggio, verranno disposte verifiche sulle singole attività, da effettuarsi indipendentemente dalla cadenza di cui sopra, sia in forma collegiale che singola, in numero adeguato;
- d. i criteri sulla base dei quali viene monitorata l'attuazione sono:
 - i. rispetto delle previsioni e delle scadenze previste;
 - ii. esecuzione misure correttive del rischio;
 - iii. valutazioni di adeguatezza da parte dell'O.d.V., nonché, quanto all'osservanza quotidiana, dei Responsabili d'Area.

7.2 AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO

Il modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231 viene aggiornato ogni anno, fatto salvo il potere dell'Organo Amministrativo, dietro segnalazione degli organismi di controllo - a fronte di violazioni delle prescrizioni ivi contenute, modifiche normative o cambiamenti nell'assetto della Società - di disporre un aggiornamento in via urgente, prima della scadenza annuale: sempre ove necessario.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sarà cura dell'Amministratore Delegato renderle operative e comunicate all'interno e all'esterno della Società, ai fini della loro osservanza, con la supervisione dell'O.d.V..

Il documento sarà soggetto a due tipi di verifiche, nel corso del monitoraggio semestrale di cui sopra:

1. verifica degli atti: si procederà a una verifica delle principali attività e dei principali atti e contratti sottoscritti dalla Società nelle "aree di attività a rischio";
2. verifica delle procedure: sarà verificato l'effettivo funzionamento del documento attraverso le attività di verifica e controllo secondo il programma predisposto anche a mezzo dei report ricognitivi (trimestrali) che i vari Responsabili d'Area dovranno inviare agli organismi di controllo.

Verranno inoltre riesaminate le segnalazioni ricevute in corso d'anno, le azioni intraprese, gli eventi, gli atti ed i contratti riferibili ad attività a rischio.

A conclusione di ogni verifica, verrà redatto un rapporto da sottoporre al Consiglio di Amministrazione qualora si evidenzino manchevolezze con il suggerimento di eventuali azioni correttive.

Gli organismi di controllo conservano, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, allo sviluppo ed alla promozione del costante aggiornamento del documento integrato. A tal fine, possono formulare osservazioni e proposte, affinenti all'organizzazione ed il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, all'Organo Amministrativo.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di delegare agli organismi di controllo il compito di apportare, ove risultino necessarie, le modifiche che attengano ad aspetti che derivano direttamente da atti deliberati dall'Organo stesso (come, ad esempio la ridefinizione dell'organigramma) o da funzioni aziendali munite di specifica delega (es. nuove procedure aziendali).

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale l'Organismo di Vigilanza presenterà all'Organo Amministrativo un'apposita nota informativa delle variazioni apportate in attuazione della delega ricevuta, al fine di farne oggetto di ratifica da parte dell'Organo Amministrativo stesso.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del documento dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- commissione dei reati richiamati dalla Legge n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 231/01 da parte dei destinatari;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del documento, a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo da parte degli organismi di controllo.